

Da "asi.caserta@pec.it" <asi.caserta@pec.it>

A "REGIONE CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE PER CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI"
<staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data martedì 18 gennaio 2022 - 13:07

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CASERTA - 18/01/2022 - 0000446

INVIO COPIA DELIBERA COMITATO DIRETTIVO

Allegato(i)

Segnatura.xml (2 Kb)

SC220_122011813050.pdf (206 Kb)

Copia_DocPrincipale_SC220_122011813050.pdf (207 Kb)

delibera_n.9-2022.pdf (324 Kb)

Copia_Allegato1_delibera_n.9-2022.pdf (326 Kb)



Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
Delle acque e dei rifiuti, valutazioni e
Autorizzazioni ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

OGGETTO: Invio copia Delibera Comitato Direttivo

Si invia, in allegato, Delibera di Comitato Direttivo n. 9 del 18.01.2022, relativamente alla "Richiesta assegnazione all'uso industriale di suolo nella disponibilità della ditta Ambiyenta Campania Spa in tenimento comunale di Gricignano di Aversa – Agglomerato Aversa Nord".



Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Carlo Tramontana

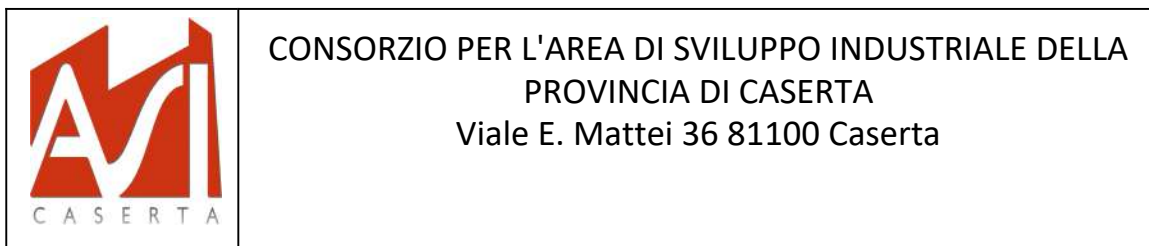
VISTO
IL DIRETTORE
Dott. Pietro Santonastaso

Viale Enrico Mattei, 36 - 81100 Caserta (CE) - Tel. +39 0823 329388 - Fax +39 0823 327044
P.IVA 01088160617 - CF 80005370616

www.asicaserta.it - info@asicaserta.it - asi.caserta@pec.it

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caserta



Deliberazione del Comitato Direttivo

N. 9 del 18-01-2022

Oggetto: RICHIESTA ASSEGNAZIONE ALL'USO INDUSTRIALE DI SUOLO NELLA DISPONIBILITA' DELLA DITTA AMBYENTA CAMPANIA SPA IN TENIMENTO COMUNALE DI GRICIGNANO DI AVERSA - AGGLOMERATO "AVERSA NORD"- DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di Gennaio, presso la sede consortile, ritualmente convocato si è riunito il Comitato Direttivo del Consorzio A.S.I. di Caserta.

Presiede la DOTT.SSA RAFFAELA PIGNETTI in qualità di Presidente

Assiste il Direttore Generale dr. Pietro Santonastaso in qualità di Segretario .

All'appello risultano presenti:

Componente	Presente/Assente	Collegio Dei Revisori	Presente/Assente
PIGNETTI RAFFAELA	Presente	MARTONE GENNARO	Presente
COMUNALE GIOVANNI	Presente	CALENZO MARCO	Presente
FABOZZI FRANCESCO	Presente	NITTOLI FRANCESCO	Presente
RIZZIERI ALESSANDRO	Presente		
TAMBURRINO NICOLA	Presente		

Esaurite le formalità prescritte la seduta e' aperta.

Numero totale PRESENTI: 5 –ASSENTI: 0

Favorevoli 5

Contrari: 0

Astenuti: 0

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- che la Regione Campania ha adottato il proprio "Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani – PRGRU" con il quale ha inteso prevedere "a) le misure volte alla riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti; b) le condizioni e i criteri tecnici generali in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, devono essere localizzati gli impianti per la gestione dei rifiuti, inclusi i criteri per l'individuazione delle aree non idonee; c) l'identificazione degli ATO e dei criteri utili all'eventuale individuazione dei SAD; d) la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ATO, sulla base delle migliori tecnologie disponibili nonché fonte: <http://burc.regione.campania.it> n. 57 del 8 Agosto 2018 dell'offerta di smaltimento e di recupero della materia prima da parte del sistema industriale, adottando, in ogni caso, l'opzione impiantistica che garantisca il minore impatto ambientale e il più elevato livello di tutela della salute pubblica; e) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno del territorio regionale al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti";
- che il Piano Regionale Gestione Rifiuti privilegia la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali in aree a forte connotazione e vocazione industriale e ne specifica i criteri di compatibilità sulla base di obiettivi e misurabili caratteri qualitativi e quantitativi riconoscibili per ciascuna area industriale;
- che il Piano Regionale Gestione Rifiuti definisce i criteri di esclusione delle aree per la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali attraverso l'analisi puntuale dei vincoli imposti dal quadro di riferimento normativo e degli strumenti programmatici e di pianificazione vigenti;
- che il Piano Regionale Gestione Rifiuti riconosce, in prima istanza, come aree idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, le aree esenti dai vincoli e specifica dettagliatamente le tipologie impiantistiche compatibili con le aree suddette;
- che il Piano Regionale Gestione Rifiuti adotta come criteri di preferenzialità delle scelte localizzative di nuovi impianti le partizioni territoriali esenti dai vincoli in cui ricadono località polari a forte connotazione e vocazione industriale;
- che ai sensi dell'art. 25, comma 3 della legge regionale della Campania 26 maggio 2016 n. 14 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti", sono stati istituiti i vari Enti d'ambito competenti tra cui anche l'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della provincia di Caserta (EDA Caserta), ente rappresentativo dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale Caserta, come individuato dall'art. 23 della legge 14/2016, e delimitato dalla Delibera di Giunta Regionale del 28 giugno 2016 n. 311, con sede provvisoria in Marcianise, via Roma n. 1;
- che rientra tra gli scopi istituzionali dell'EDA Caserta la redazione di un Piano Provinciale che, tra l'altro, vada ad individuare le zone dove localizzare gli impianti per il trattamento dei rifiuti e di pari passo ad individuare le zone nelle quali sono da escludere impianti per il trattamento dei rifiuti;
- che ad oggi non risulta essere stato approvato alcun Piano provinciale per la Gestione dei rifiuti;
- che con proprie note prot. 8728/2020 e successiva il Consorzio ASI di Caserta, alla luce della mancata approvazione del detto Piano Provinciale, nel richiedere l'intervento della Regione Campania affinché fosse definito e adottato il predetto Piano, ha precisato che "sebbene vanno comunque rilevate le indicazioni per la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento contenute nel vigente PRGRU, in attuazione dell'art. 196 comma 1 lett. n) e o) del D.lgs. 152/2006 s.m.i., va comunque constatato come ad oggi il sopra citato Piano d'ambito risulti carente, in termini di pianificazione e programmazione del territorio, della specifica individuazione di tali aree rispetto agli indirizzi del PRGRU", rilevando al contempo che la suddetta "argomentazione, specificamente riferita ai rifiuti cd 'urbani', viene ad essere trasposta ai rifiuti cd 'speciali' -pericolosi e non pericolosi - oggetto di ulteriore pianificazione regionale di cui al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Campania (PRGRS)" e ribadendo altresì "L'importanza dell'individuazione di tali aree, in termini di pianificazione sovraordinata, è resa ancora più impellente dal criterio generale di cui all'art. 196 comma 3 del citato D.lgs. 152/2006 s.m.i. secondo cui le aree industriali andrebbero privilegiate per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";
- che nelle richiamate note è stato evidenziato che "in assenza della azione degli Enti preposti (e

come sopra menzionati), oltre a penalizzare l'attività statutaria del Consorzio ASI, pone interrogativi e problematiche connesse alla delicata materia ambientale e relativa alle attività di trattamento dei rifiuti; problematiche che, da ultimo, si sono concretizzate altresì anche nella difficoltà oggettiva di autorizzare insediamenti di attività produttive in area industriale (quali possono a titolo esemplificativo essere quelle di "natura agroalimentare") in aderenza ad aziende che abbiano come attività il trattamento dei rifiuti";

- che la ditta Ambyenta Campania Spa con sede in Torino al Corso Moncalieri 62 P. Iva 12318500019, in data 29.07.2020 Prot. ASI n° 6443, ha richiesto il parere preventivo ai sensi dell'Art. 17 del vigente Regolamento sull'assegnazione di un suolo di mq. 40.000 circa, distinto in tenimento comunale di Gricignano di Aversa al foglio 1 particella n. 5250 per la realizzazione di un opificio da destinare alla realizzazione di un "impianto di produzione di biomasse da F.O.R.S.U.";

- che in uno alla predetta richiesta la ditta istante comunicava e precisava che, il lotto de quo aveva già formato oggetto del preliminare di compravendita del 01/06/2020, con il quale la proprietaria del bene (ditta Immobiliare Grecini srl con sede legale in Caserta al Viale Carlo III, 2, Cod. Fisc. 02916760610) aveva promesso di vendere alla Infraedil srl (con sede legale in Aversa alla Via S. D'Acquisto, 73, Cod. Fisc. 04124480619, e che con detto atto si era a sua volta riservato il diritto di nominare e sostituire a sè altro soggetto nonché il diritto di cedere il contratto preliminare stesso) il già citato lotto di terreno di mq. 39.560 distinti in tenimento comunale di Gricignano di Aversa al foglio 1 particella n. 5250, e che il detto contratto preliminare era stato registrato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio Territoriale di Aversa in data 24/06/2020 al n. 891 serie 3;

- che in data 29/07/2020 con nota prot. ASI n. 6443 la ditta Ambyenta Campania Spa con sede in Torino al Corso Moncalieri 62 P. Iva 12348500019 ha trasmesso richiesta di parere preventivo all'insediamento in agglomerato Industriale di Aversa Nord ex art. 17 del Regolamento per l'insediamento e il monitoraggio degli insediamenti produttivi negli agglomerati dell'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta, e in relazione al citato lotto di terreno di mq. 39.560 distinti in tenimento comunale di Gricignano di Aversa al foglio 1 particella n. 5250, ove la ditta intende realizzare un "impianto di produzione di biometano da F.O.R.S.U.";

- che con Deliberazione di Comitato Direttivo n. 153 del 05/08/2020 (notificata poi con nota prot. ASI 8785 del 09.11.2020) è stato rilasciato ai sensi dell'art. 17 art. 1 del vigente Regolamento per l'insediamento e il monitoraggio degli insediamenti produttivi negli agglomerati dell'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta alla ditta Ambyenta Campania Spa con sede in Torino al Corso Moncalieri 62 P. Iva 12348500019 il parere preventivo per l'assegnazione di un lotto di terreno di mq. 40.000 distinto in catasto terreni del comune di Gricignano di Aversa al foglio 1 alla particella n. 5250 per la realizzazione di un opificio da destinare alla realizzazione di un "impianto di produzione di biomasse da F.O.R.S.U.";

- che il parere preventivo rilasciato con delibera n° 153 del 05.08.2020, ai sensi del "Regolamento per l'insediamento e il monitoraggio degli insediamenti produttivi negli agglomerati dell'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Caserta" ha validità di 90 giorni decorrenti dalla data della comunicazione inoltrata dal Consorzio a mezzo PEC al soggetto imprenditoriale che ha richiesto il parere.

- che la ditta istante aveva peraltro attivato il relativo e necessario procedimento ex art. 27 bis D.lgs. 151/2006 s.m.i., incardinandolo presso la competente Amministrazione regionale della Campania, assunto a riferimento regionale CUP 8820;

- che successivamente e in data 28.10.2020, la richiesta di assegnazione e insediamento in area industriale è stata altresì depositata dalla ditta istante nell'ambito del più ampio e sovraordinato PAUR, in cui il Consorzio ASI è coinvolto tra i soggetti cui compete il rilascio di autorizzazioni e/o nulla osta che confluiscono nel richiamato procedimento di cui all'art. 27bis del D.lgs. 152/2006 s.m.i.;

- che con propria nota prot. ASI 9134/2020 del 23.11.2020 il Consorzio riscontrava la comunicazione ai sensi dell'art. 27 bis comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. di cui alla nota della Regione Campania PG/2020/0515443 del 02/11/2020 (Rif. Prot. ASI/E n. 8670 del 03/11/2020), formulando le proprie osservazioni e rilievi in ordine alla procedura PAUR (rif. CUP 8820), e in particolare precisando che "lo scrivente Consorzio - nei limiti delle proprie competenze - non può ad oggi rilasciare parere; e ciò in quanto - come precisato - allo stato la società Ambyentha S.p.A. non risulta ancora assegnataria di lotti in area industriale; con la conseguenza che la stessa non è ad oggi titolare di alcuna posizione giuridico-amministrativa rispetto al Consorzio ASI di Caserta";

- che alla luce delle osservazioni formulate dal Consorzio ASI con la richiamata nota prot. ASI 9134/2020 del 23.11.2020 e dalle altre amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento regionale CUP 8820, la Regione Campania con propria nota assunta a protocollo di ingresso ASI n. 9284/2020 del 27.11.2020, richiedeva alla ditta istante (Ambyenta Campania) la trasmissione delle necessarie documentazioni integrative;

- che con nota assunta a protocollo di ingresso ASI n. 240 /2021 dell'11.01.2021, la Regione Campania richiedeva agli enti e amministrazioni coinvolte nel procedimento PAUR (rif. CUP 8820) di verificare l'avvenuto perfezionamento dell'integrazione documentale;
- che con successiva nota prot. ASI n. 1023/2021 del 29.01.2021 il Consorzio ASI riscontrava la comunicazione della Regione Campania prot. reg. PG/2021/0011538 (prot. ASI n. 240 /2021 dell'11.01.2021) avente ad oggetto Richiesta di verifica avvenuto perfezionamento documentale, formulando nuovamente le proprie precisazioni e rilievi e chiedendo formalmente all'Amministrazione regionale "Al fine (...) di poter rendere omogenei i procedimenti e rispondere alle esigenze di celerità e trasparenza dell'azione amministrativa, (...) di volere chiarire le modalità operative fornendo le necessarie indicazioni procedurali che questo Consorzio ASI di Caserta dovrà seguire nei casi di procedimenti attivati ex art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 s.m.i.";
- che successiva nota prot. ASI n. 1132/2021 del 02.02.2021 il Consorzio ASI precisava nuovamente alla ditta istante e all'Amministrazione regionale la distinzione tra il parere rilasciato dal Consorzio ASI ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'insediamento e il monitoraggio degli insediamenti produttivi negli agglomerati dell'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta, e l'assegnazione di cui al differente procedimento disciplinato dagli articoli 11 e ss. del medesimo Regolamento consortile;
- che con nota assunta a protocollo di ingresso ASI n. 1332 /2021 del 10.02.2021, la Regione Campania comunicava ai soggetti coinvolti nel procedimento PAUR (rif. CUP 8820) l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 27 bis, comma 4, D.lgs. 152/2006 s.m.i.;
- che con successiva nota assunta a protocollo di ingresso ASI n. 3333 /2021 del 7.04.2021, la Regione Campania comunicava alla ditta istante e ai soggetti coinvolti nel procedimento PAUR (rif. CUP 8820) la richiesta di integrazioni documentali ex 27 bis, comma 5, D.lgs. 152/2006 s.m.i., e ciò anche richiamando le note del Consorzio ASI prot. 1132/2021 del 02.02.2021 e prot. 9134/2020 del 23.11.2020;
- che con nota assunta a protocollo di ingresso ASI n. 4223/2021 del 4.05.2021, la Regione Campania, rilevando che "Con nota trasmessa a mezzo pec del 20.04.2021 la società Ambyenta Campania" aveva richiesto "ai sensi ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la proroga di 180 gg della scadenza fissata al 07.05.2021 per la trasmissione delle integrazioni richieste con nota del 07.04.2021", comunicava ai soggetti coinvolti nel procedimento CUP 8820 la "sospensione dei termini di 180 giorni ai sensi dell'art. 27bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii" e che conseguentemente "Il termine procedurale di 30 giorni per il riscontro alla richiesta di integrazioni si intende sospeso dalla data della richiesta della sospensione in oggetto, ovvero dal 20.04.2021 e riprenderà a decorrere a seguito della scadenza dei 180 giorni di sospensione";
- che con successiva nota assunta a protocollo di ingresso ASI n. 7073/2021 del 31.08.2021, la Regione Campania dava avviso dell'avvio di "una nuova consultazione del pubblico della durata di 15 giorni" per eventuali osservazioni alla luce dell'avvenuta integrazione documentale e precisando a "tutti i soggetti in indirizzo che entro dieci giorni dalla data di ricevimento delle integrazioni documentali, sarà convocata la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.";
- che con nota acquisita al protocollo ingresso ASI n. 8182 dell'11.10.2021 il Comune di Gricignano di Aversa comunicava - allegando in copia la relativa documentazione - la dichiarazione di avvenuta risoluzione del contratto preliminare di compravendita dei lotti di cui ai mappali 5336, 22,5255,5251 e 5264 di cui al foglio 1 del Catasto Terreni del Comune di Gricignano di Aversa (CE) intercorso tra la società Ambyenta (istante assegnataria e promissario acquirente) e la Immobiliare Grecini s.r.l. (promissario alienante);
- che in ragione di quanto posto a conoscenza del Consorzio ASI e ai fini della regolarità della procedura CUP 8820 e della relativa procedura di assegnazione, l'Ente consortile ha ritenuto di chiedere chiarimenti ai soggetti coinvolti nel richiamato PAUR (rif. CUP 8820), all'uopo inviando ai soggetti coinvolti le note prot. ASI n° 8966 del 11.11.2021 e prot. ASI n°9038 del 12.11.2021-, e ciò in ragione del fatto che l'art. 11 del vigente Regolamento consortile prevede che, al fine di ottenere l'assegnazione del/dei lotto/i ricadenti in zona industriale e su cui poter insediare la propria attività produttiva, l'operatore economico richiedente deve presentare ai competenti Uffici consortili "(...) apposita istanza, firmata dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale secondo il modello di domanda di cui all'Allegato 1, e in ogni caso contenenti", con ciò ponendo quale presupposto della presentazione stessa dell'istanza che i lotti interessati dalla richiesta siano alternativamente "(...) o nella disponibilità [del soggetto istante] o nella disponibilità dell'Ente o da acquisire in via coattiva", e altresì in quanto il medesimo articolo prevede che la detta istanza (predisposta sull'apposito modello approvato dal Consorzio ASI e allegato sub 1 al vigente e richiamato Regolamento) debba contenere - fra i vari elementi necessari all'istruttoria - "gli altri elementi necessari all'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 13", art. 13 che, al comma 1, lettera a), indica come "elementi necessari" alla valutazione della

domanda “gli immobili oggetto d'assegnazione, i titoli di proprietà o disponibilità, risultanti da atto pubblico, e le condizioni tecnico-giuridiche ed economico-finanziarie per l'assegnazione”;

- che le predette note venivano riscontrate dalla ditta istante con successive comunicazioni assunte a prot. ASI n. 9069/2021 del 15.11.2021 e prot. ASI n. 9067/2021 del 15.11.2021, e inviate dalla medesima Società ai soggetti coinvolti nel procedimento PAUR (rif. CUP 8820);
- che in data 26.11.2021 veniva pubblicata la deliberazione di Consiglio Generale n. 17 del 28.06.2021 con cui è stato approvato il nuovo e attualmente vigente Regolamento per l'insediamento e il monitoraggio degli insediamenti produttivi negli agglomerati dell'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta;
- che con nota acquisita al protocollo ingresso ASI n. 9616/2021 dell'1.12.2021, la Regione Campania comunicava ai soggetti coinvolti, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 s.m.i., il preavviso di rigetto dell'istanza per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27 bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento “Impianto di produzione di biometano da FORSU da realizzarsi nel Comune di Gricignano d'Aversa Zona ASI di Aversa Nord” – Proponente Ambyenta Campania srl;
- che con nota assunta a protocollo di ingresso ASI n. 9888/2021 del 13.12.2021, la ditta istante formulava le proprie controdeduzioni rispetto al preavviso di rigetto dell'1.12.2021, all'uopo fornendo ulteriori integrazioni documentali e allegando altresì ulteriore titolo di detenzione, rappresentato da contratto di comodato d'uso direttamente sottoscritto dalla stessa Ambyenta Campania con la società Immobiliare Grecini quale proprietaria del lotto interessato dalla richiesta di insediamento, e per l'effetto chiedendo sia che fossero ritenute superate le contestazioni alla stessa mosse con il richiamato preavviso di rigetto, sia che fosse convocata la conferenza di servizi decisoria per la “positiva conclusione del procedimento di PAUR”;
- che con nota assunta a protocollo di ingresso ASI n. 10337/2021 del 20.12.2021, assunte e positivamente valutate le controdeduzioni della ditta istante e le allegazioni con le stesse trasmesse, la Regione Campania comunicava a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento PAUR (rif. CUP 8820) il prosieguo del procedimento, all'uopo convocando la relativa riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 10.01.2022;
- che in data 31.12.2021 la ditta Ambyenta Campania ha presentato nuova istanza ad integrazione assunta a protocollo di ingresso ASI 10/2022 del 03.01.2022;

Rilevato:

- che l'art. 11 bis commi 2, 3 e 5 e l'art. 15, commi 6 e 7 del vigente Regolamento per l'insediamento e il monitoraggio degli insediamenti produttivi negli agglomerati dell'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta, per come anche richiamati dalla ditta istante nella propria domanda di insediamento del 31.12.2021, acquisita a prot. ASI n. 10/2022 del 03.01.2022, impongono, per potere istruire la pratica da sottoporre al Comitato Direttivo per l'assunzione del relativo atto deliberativo, la presentazione di una polizza fideiussoria a garanzia del pagamento degli oneri di insediamento come determinati dai competenti Uffici consortili;
- che conseguentemente, per poter ultimare l'istruttoria, la ditta istante deve trasmettere agli Uffici consortili la polizza fideiussoria prevista dal vigente Regolamento e nei termini perentori ivi previsti a pena di improcedibilità dell'istanza stessa;
- che alla luce di quanto in premessa, a preminente tutela dell'Ente consortile, e al fine di assicurare la correttezza della pendente istruttoria volta alla definizione del procedimento relativo all'istanza di assegnazione suoli in area industriale formulata da Ambyenta Campania e oggetto altresì del richiamato procedimento PAUR (rif. CUP 8820), è stato altresì acquisito parere tecnico-legale in merito alla vigenza delle modifiche apportate al Regolamento per l'insediamento e il monitoraggio degli insediamenti produttivi negli agglomerati dell'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta giusta delibera di Consiglio Generale n. 17 del 28.06.2021 e pubblicato in data 26.11.2021, rispetto all'istanza presentata da Ambyenta Campania S.p.A. in data 28.10.2020 mai definita e a cui a ha fatto seguito nuova comunicazione del 31.12.2021, ore 00.12, e acquisita a protocollo ASI n. 10 del 03.01.2022;

Considerato:

- che alla luce anche di quanto oggetto di parere tecnico legale assunto a protocollo ASI n° 125 del 05.01.2022 la pendente istruttoria non poteva essere completata in mancanza degli adempimenti ancora incombenti sulla ditta istante che, per l'effetto delle previsioni regolamentari, dovrà integrare nei termini previsti la documentazione prodotta, presentando la polizza fideiussoria ai sensi del vigente Regolamento consortile;
- che della superiore evidenza veniva preso atto nella Conferenza dei servizi per il P.A.U.R. tenutasi il

giorno 03.01.2022 nel corso della quale veniva intimato al Consorzio ASI di provvedere alla assegnazione entro la data della successiva Conferenza di Servizi fissata per il 13.01.2022 alle ore 09.00;

- che con nota Prot. 159 del 07.01.2022 l'Ufficio Urbanistica provvedeva, come da regolamento a richiedere la polizza Fidejussoria prevista dall'art 11 bis del Regolamento per l'insediamento e il monitoraggio degli insediamenti produttivi;
- Che in data 11.01.2022 Prot. 239 la società Ambyenta faceva pervenire Polizza Fidejussoria n° 2341211 per l'importo dovuto per quota oneri infrastrutturali primari e spese generali ASI per procedure relative ai primi insediamenti, per mq. 39.560 così come previsto dalla delibera n. 67/2020, rilasciata società COFACE;
- Che in pari data del 13.01.2022 la seduta della CdS all'uopo convocata veniva rinviata a successiva seduta, e ciò anche in ragione dei rilievi e contestazioni presentate da numerosi Enti coinvolti nel procedimento PAUR (CUP 8820);
- Che nota assunta a prot. ingr. ASI n. 367/2022 veniva convocata nuova seduta della CdS nell'ambito del richiamato procedimento PAUR (CUP 8820) per il giorno 18.01.2022;
- Che anche in ragione dei rilievi formulati, anche dal Consorzio ASI di Caserta, nel corso della seduta della CdS del giorno 13.01.2022, la ditta Ambyenta Campania S.p.A. ha formulato istanza di accesso agli atti assunta a prot. ASI nr. 370/2022 del 17.01.2022, al fine di avere accesso alla documentazione afferente l'istanza di assegnazione originariamente proposta dalla società Marican Heritage 1 S.p.A. e successivamente dalla stessa reiterata ed avente ad oggetto il medesimo lotto di cui, ad oggi, si assume la detenzione della stessa Ambyenta Campania S.p.A. per le finalità e ragioni di cui alla presente premessa;
- Che, in ragione dell'ulteriore documentazione sopravvenuta e delle tematiche giuridiche sottese alla controversa vicenda avente ad oggetto la nuova istanza di assegnazione suolo presentata da Ambyenta Campania S.p.A. proposta in data 31.12.2021, e pervenuta agli Uffici consortili, come già rilevato, solamente in data 03.01.2022, prot. ASI 10/2022, è stato richiesto - a preminente tutela dell'Ente consortile e del pubblico interesse di cui l'Ente stesso è portatore e tutore - ulteriore parere legale al fine di conoscere *"gli effetti, sul procedimento istruttorio in essere, della risoluzione del preliminare del 01/06/2020 e 02/07/2021, intimata della Immobiliare Grecini s.r.l. il 06/10/2021 e 07/10/2021 anche ad Ambyenta Campania Spa, e se la detta risoluzione abbia avuto e/o possa avere quale conseguenza, anche ai fini della pendente istruttoria, che il successivo accordo quadro del 10/12/2021 sottoscritto tra le indicate parti possa e/o debba considerarsi quale nuovo preliminare e/o comunque quale titolo da potersi/doversi valutare ai fini dell'istruttoria in corso e in relazione alle disposizioni del Regolamento consortile vigente"*;

Preso atto :

- che l'intervento è localizzato in tenimento di Gricignano di Aversa al Foglio n° 1 Particella n° 5250;
- alla luce della localizzazione catastale individuata nei grafici e della individuazione sulla Tav. 12 del P.R.G. dell'Agglomerato Aversa Nord, approvato con delibera di Giunta della Regione Campania del 14/09/2021 n. 385, l'intervento ricade in zona "PRODUTTIVA" nella quale sono consentite le seguenti attività:
 - o Industriale;
 - o Piccola Industria – Artigianale – Commerciale ed attività terziarie;

Pertanto l'intervento proposto è da ritenersi compatibile con la destinazione industriale;

Rilevato per completezza istruttoria

- che deve darsi atto di quanto oggetto del parere legale acquisito a protocollo ASI n. 427 del 18.01.2022, con il quale è stato evidenziato che *"l'accordo quadro del 10/12/2021 a titolo oneroso (art. 2 oscurato) stipulato a fronte, in ragione ed a seguito delle risoluzioni del 06/10/2021 e 07/10/2021 rappresent[a] un nuovo atto con efficacia ex nunc e che di conseguenza l'istanza del 31/12/2021, con allegato detto accordo quadro in uno al comodato d'uso stipulato in pari data con il quale è stata data per la prima volta la disponibilità del terreno con effetti reali così come prescritto dall'art. 12 del DLgs n. 387 del 29.12.03, rappresent[a] una nuova istanza in applicazione dei principi sopradescritti sanciti dalla Cassazione a Sezioni Unite, che andrà valutata dal Consorzio ASI alla luce del "Regolamento" vigente (in particolare art 11 bis)"*.

Tanto premesso

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

PROPONE AL COMITATO DIRETTIVO

Di valutare nel merito, anche alla luce dell'istruttoria compiuta e degli acquisiti pareri legali, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di assegnazione così come depositata nell'ambito del P.A.U.R in data 28.10.2020 e dell'istanza trasmessa successivamente in data 31.12.2021, assunte a protocollo ASI n. 10/2022 del 03.01.2022 presentate dalla ditta Ambyenta Campania S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale di cui in premessa.

IL DIRIGENTE

Ing. Carlo Tramontana

IL COMITATO DIRETTIVO

Visti:

- la proposta formulata dal Dirigente dell'Area Tecnica, che qui s'intende integralmente richiamata;
- la Relazione di Ufficio del Settore Urbanistica sulla pratica in oggetto assunta al protocollo in data 12/01/2022 al n. 258 ed integrata con la presente istruttoria;
- visto il parere legale redatto dall'Avv. Luigi Adinolfi, acquisito al prot. 427 del 18.01.2022;
- gli atti d'ufficio;

Rilevato:

- che, alla luce del parere legale assunto a protocollo ASI n. 427 del 18.01.2022, per come già richiamato nella sopra scritta proposta di deliberazione, *"l'accordo quadro del 10/12/2021 a titolo oneroso (art. 2 oscurato) stipulato a fronte, in ragione ed a seguito delle risoluzioni del 06/10/2021 e 07/10/2021 rappresenta un nuovo atto con efficacia ex nunc e che di conseguenza l'istanza del 31/12/2021, con allegato detto accordo quadro in uno al comodato d'uso stipulato in pari data con il quale è stata data per la prima volta la disponibilità del terreno con effetti reali così come prescritto dall'art. 12 del DLgs n. 387 del 29.12.03, rappresenta una nuova istanza in applicazione dei principi sopradescritti sanciti dalla Cassazione a Sezioni Unite, che andrà valutata dal Consorzio ASI alla luce del "Regolamento" vigente (in particolare art 11 bis)"*;
- che con nota prot. n. 6596/2020 del 31-07-2020, il Consorzio ASI di Caserta aveva trasmesso alla Regione Campania gli atti per l'espressione ai sensi del comma 5, dell'articolo 8 della L.R.19/2013 ai fini della dell'adozione, in via definitiva, del PRG consortile per l'Agglomerato industriale "Aversa Nord";
- che solamente con DGR n. 385 del 14.09.2021 è stata dichiarata definitivamente la conformità della "Variante di riassetto al Piano Regolatore dell'Agglomerato Aversa Nord" rispetto agli indirizzi regionali di programmazione socioeconomica e territoriale, con ciò dotando nuovamente il Consorzio ASI di Caserta dello strumento urbanistico necessario al perseguimento delle proprie funzioni per come attribuite dalla l.r. Campania n. 19/2013 s.m.i.;
- che, conseguentemente, solo successivamente alla predetta approvazione definitiva dello strumento urbanistico de quo il Consorzio ASI di Caserta è nella possibilità di poter attivare procedure espropriative nei casi in cui risultino sussistenti i presupposti e requisiti di legge;
- che in ragione di quanto acquisito in atti, ivi incluso il richiamato parere legale, l'istanza proposta in data 31.12.2021 dalla ditta istante deve essere considerata e valutata, ad ogni effetto regolamentare e di legge, quale istanza nuova, essendo stati modificati del tutto i presupposti di presentazione, e conseguentemente tenendo conto delle novelle normative e regolamentari medio tempore intervenute;
- che, in assenza della più volte richiesta di "zonizzazione" delle aree industriali, per come in premessa anche già rilevato, la valutazione sulle istanze di nuovi insediamenti industriali deve necessariamente tenere conto, oltre che della conformità "tecnico-urbanistica", anche dell'impatto che l'insediamento produttivo deve e può produrre nei territori in cui lo stesso intende essere realizzato;
- che, da ultimo, con nota della Regione Campania, acquisita a protocollo ASI n. 412/2022 del 17.01.2022, nel ripercorrere l'iter procedimentale seguito nell'ambito della procedura PAUR (CUP 8820), è data evidenza delle criticità legate al potenziale avvio, nelle aree oggetto di istanza, di attività di gestione e trasformazione di rifiuti; criticità oggetto di allegazioni documentali in atti al procedimento e trasmesse agli Enti territorialmente a vario titolo competenti da Comitati civici e da titolari di numerose attività produttive già da tempo insediate e che, in ragione della tipologia di attività esercitata, hanno paventato la concreta possibilità di cessare le attività in area industriale;
- che conseguentemente al punto di cui sopra, la superiore valutazione, nello specifico, deve tenere conto del benessere produttivo che l'insediamento proposto può, anche ad esito di una valutazione prospettica,

produrre a beneficio del territorio in termini sia di incremento dei livelli occupazionali, sia, altresì, in termini di valorizzazione delle aree tenendo conto della loro vocazione produttiva e del tessuto imprenditoriale già presente; e ciò in ragione del fatto che, avendo altresì a riferimento la programmazione economico-produttiva della Regione Campania, possano essere realizzati programmi di sviluppo coerente e sostenibile dei territori e dell'intera area industriale;

- che, ne consegue, il Consorzio ASI di Caserta, quale ente pubblico funzionalmente preordinato alla valutazione e contemperamento degli interessi sottesi a ciascun potenziale insediamento produttivo con il preminente interesse pubblico di cui il Consorzio stesso è portatore e in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 della l.r. Campania nr. 19/2013 s.m.i., deve necessariamente valutare anche il coefficiente di rischio economico riconnesso all'impatto potenzialmente negativo che deriverebbe, in via diretta, dalla realizzazione, nell'area in esame, di un impianto "*di produzione di biomasse da F.O.R.S.U.*" all'interno di un'area che, allo stato, si presenta - sotto il profilo industriale - a forte vocazione produttiva;

- che, dunque, funzionalmente, il Consorzio ASI di Caserta, nel promuovere gli insediamenti industriali deve necessariamente formulare valutazioni di carattere generale che tengano conto della complessiva realtà produttiva insediata, ponendo in essere azioni propositive di sviluppo e al contempo scongiurando i rischi legati all'abbandono - anche solo paventato, purché fondato su istanze credibili - delle attività già esistenti;

- che, come già evidenziato, da ultimo la valutazione sulla realizzabilità di un insediamento industriale deve necessariamente tenere conto sia della compatibilità urbanistica, sia della compatibilità sociale dell'insediamento oggetto dell'istanza di assegnazione; con essa intendendosi la valutazione dell'impatto di determinate attività industriale sulla comunità produttiva esistente e dei risvolti, siano essi positivi o negativi, sui territori limitrofi, caratterizzati, anche, da insediamenti abitativi e ricettivo-turistici;

Ritenuto di dover provvedere

DELIBERA

per le ragioni esposte in narrativa e che s'intendono qui integralmente richiamate:

- di rigettare l'istanza di assegnazione presentata dalla ditta Ambyenta Campania Spa con sede in Torino al Corso Moncalieri 62 P. Iva 12348500019 e relativa all'assegnazione di un lotto di terreno di mq. 39.560 distinto in catasto terreni del comune di Gricignano di Aversa al foglio 1 alla p.la 5250 per la realizzazione di un opificio da destinare alla realizzazione di un "impianto di produzione di biomasse da F.O.R.S.U."

- di autorizzare gli uffici competenti a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali;
- di dichiarare, con votazione a parte, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

OM-TC/////

Deliberazione n. 9 del 18-01-2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
RAFFAELA PIGNETTI

Il Segretario
PIETRO SANTONASTASO

[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.

134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
PIETRO SANTONASTASO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CASERTA
Protocollo Partenza N. 446/2022 del 18-01-2022
Allegato 1 - Copia Documento